



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N: 8

Oggetto: Tariffe Tosap 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciassette** del mese di **gennaio** alle ore **08:30** in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **Massimo Giuliani - Sindaco**

	Carica	Presente	Assente
GIULIANI Massimo	(Sindaco)	X	-
FERRINI Stefano	Vice Sindaco	X	-
CAPUANO Claudio	Assessore	-	X
CHIAREI Marco	Assessore	X	-
DI GIORGI Margherita	Assessore	X	-
CAMBERINI Ilvio	Assessore	X	-
PELLEGRINI Paola	Assessore	X	-
MAESTRINI Carla	Assessore	X	-

Presenti Numero: 7

Assenti Numero: 1

Partecipa la **Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/2009 che ha stabilito i criteri a cui la Giunta Comunale si deve attenere per la determinazione delle tariffe relative;

Visto il D.Lgs 507/1993;

Visto che il Comune di Piombino è compreso nella Classe III della classificazione individuata dall'art. 43 del D.Lgs 507/1993;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Considerato che il comma 37 art. 1 della legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha esteso anche all'esercizio 2018 la sospensione della potestà di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali già introdotta dal comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi e con votazione unanime separata per quanto attiene l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. Sono confermate per il 2018 le tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) secondo gli importi già deliberati per gli anni 2015, 2016 e 2017e che si riportano di seguito:

Tariffa della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

1) Occupazioni permanenti € / mq		
Tariffa ordinaria		38,75
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo		19,38
Passi carrabili		19,38
Passi carrabili a raso con divieto di sosta		19,38
Occupazioni di sottosuolo o soprassuolo con cavi, condutture, impinati di distribuzione		per ciascun utente € 0,87
Distributori di carburante		
	a) centro abitato	55,00
	b) zona limitrofa	35,00
	c) Sobborghi, frazioni e zone periferiche	19,38
Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi		
	a) centro abitato	19,38
	b) zona limitrofa	13,13
	c) frazioni sobborghi e zone periferiche	10,00

2) Occupazioni temporanee € / mq		
Tariffa ordinaria		1,44
Spazi sovrastanti o sottostanti il suolo		1,00
Occupazioni per manifestazioni politiche sportive e culturali		0,29
Attività Edilizia		0,73
Installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		0,29
Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli		0,73
Mercato settimanale a convenzione annuale al mq		15,23
Mercato settimanale tariffa giornaliera al mq		0,73

La tariffa ordinaria delle occupazioni temporanee è riferita ad occupazioni di durata inferiore a 15 giorni: ferma restando la tassazione a tariffa ordinaria dei primi 14 giorni, al periodo ulteriore la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa ai sensi dell'art. 45 comma 6 del D.Lgs 507/1993 con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione del 30 per cento. Le aree di sosta cittadine sono individuate da apposita segnaletica.

Di seguito sono individuate le tariffe temporanee, variabili anche in base al tempo di occupazione, all'interno del minimo e massimo di legge: la stessa tariffa è frazionata in ventiquattresimi per ottenere una tariffa oraria per metro quadrato. La

tariffa oraria di occupazione è ottenuta infine considerando che lo stallo che è messo a disposizione delle autovetture occupa una superficie complessiva pari a 12,5 mq. La riscossione delle tariffe di occupazione di suolo pubblico avviene attraverso l'uso di parchimetri atti a determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa (Circolare Ministero delle finanze 25/03/1994 n. 13/E).

- **aree di sosta cittadine individuate da apposita segnaletica**

Le tariffe per l'occupazione di suolo pubblico con autovetture o autocaravan si applicano giornalmente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e l'occupazione può avere una durata massima di tre ore:

per la prima ora	€ 0,80
per ciascuna ora successive alla prima	€ 1,10

Per le aree di sosta cittadine, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa secondo le tariffe orarie ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs 507/1993 ed in caso di mancato o insufficiente pagamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 53 commi 1 e 3 del D.Lgs 507/1993. Nel caso di totale mancato pagamento si presume che l'occupazione si protrae per 3 ore, mentre in caso di insufficiente pagamento si presume che l'occupazione si protrae per 1 ora.

2) Dal 2018, l'occupazione di suolo pubblico con autovetture nelle aree di sosta costiere non sarà più disciplinata in regime tributario Tosap.

3) **La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.**